



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

Ufficio Assicurazione e Sinistri  
1901/Q5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 06 /DA del 15 GEN 2024

**Oggetto: Contenzioso Allia Antonino /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe Nuccio**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3224/22 tra le parti Allia Antonino/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 698/23 del 24/05/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 400,00 oltre interessi per € 10,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 458,81 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 868,81;

**VISTO** il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 868,81 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 698/23 del 24/05/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 410,00 in favore di Allia Antonino nato a Messina il 14/12/78 c.f. LLANN78S14F158I tramite bonifico sul c/c IBAN IT74V 02008 16507 000106 523840 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 458,81 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giuseppe Nuccio nato a Messina il 18/05/67 c.f. NCCGPP67E18F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT81W 03069 16500 100000 013503 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

**00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

^ Preferiti

Sent Items 1

Inbox 166

^ ufficiosinistri@auto:

^ Inbox 166

Andreozzi

BONURA 3

centro 406

Eliana Vir 6

FAILLA 3

GENNARO

GUARNERA

MANGI 88

PASQUI 55

password

Santo 100

Drafts 236

Sent Items 1

Deleted It 178

Archivio

centro radio

Junk E-Mail

^ Notes

Trash

## Pagamento esiti Sentenza n. 698/2023 con distrazione al difensore - COASS-22-0481 - CAS c. Allia Antonino - GdP Messina (Puglisi) - R.G. 3224/2022



Daniele Failla &lt;studiolegalemigliore@hotmail.it&gt;

mar 12/12/2023, 17:00

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it; Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. &lt;cpasquinelli@sircus.it&gt;

PEC Trasmissione Conte...  
4 KBConteggi + IBAN.pdf  
18 KBDoc. Id. e Tessera Sanita...  
315 KBPatente Avv. Giuseppe ...  
42 KB

4 allegati (380 KB) Scarica tutto

Si inoltrano i conteggi in dettaglio, trasmessi da controparte, per il pagamento degli esiti della allegata Sentenza n. 698/2023, resa dal GdP di Messina (Dott.ssa Francescaromana Puglisi) a definizione del proc. N. 3224/2022 R.G., completi di doc. id. e cod. fisc. dell'Attore - danneggiato e del difensore distrattario in Sentenza.

Pertanto, onde evitare azione esecutiva nei confronti del CAS, dovrà provvedersi al pagamento in favore dell'Attore **Allia Antonino** al suo IBAN: **IT74V0200816507000106523840**, che troverete anche nell'allegato file **Conteggi+IBAN**, **trasmessomi dal Collega avversario, per la debita verifica, della somma totale di € 410,00** relativa alla sorte capitale + interessi legali.

**E quanto al totale di € 458,81 in favore del difensore attoreo Distrattario come da sentenza, Avv. Giuseppe Nuccio, a titolo di spese legali relative alla sentenza di condanna, all'IBAN di questo difensore: IT81W0306916500100000013503, che anch'esso trovasi nell'allegato file Conteggi+IBAN per la debita verifica di correttezza.**

**V'è, dunque, distrazione in Sentenza al difensore. Pertanto, come da sottoriportata di Service Lercari, si indirizza al CAS per i pagamenti.**

Si conferma la regolarità dei conteggi come da allegata specifica del Collega avversario.

Le spese di registrazione sentenza rimangono a carico del CAS.

Nell'attesa di ricevere copia dell'eseguito bonifico per confermare al Collega l'avvenuto pagamento e l'estinzione del debito di sentenza, si augura buon lavoro.

Avv. Daniele Failla

P.S.

seguirà mia fattura caricata su NPS

**Da:** Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

**Inviato:** mercoledì 31 maggio 2023 09:42

**A:** ufficiosinistri@autostradesiciliane.it <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it>; Daniele Failla <studiolegalemigliore@hotmail.it>

**Oggetto:** Sentenza con distrazione spese legali n. 698/2023 - COASS-22-0481 - CAS c. Allia Antonino - GdP Messina (Puglisi) - R.G. 3224/2022

Grazie, Avvocato. Come da accordi, sarà il CAS a eseguire i due bonifici trattandosi di sentenza con distrazione. Un cordiale saluto

**Da:** Daniele Failla [mailto:studiolegalemigliore@hotmail.it]

**Inviato:** martedì 30 maggio 2023 17:44

**A:** Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l.

**Cc:** ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

**Oggetto:** Trasmissione Sentenza n. 698/2023 - COASS-22-0481 - CAS c. Allia Antonino - GdP Messina (Puglisi) - R.G. 3224/2022

Buon pomeriggio,

Vi trasmetto in allegato la Sentenza n. 698/2023 del 24/05/2023 definitiva del procedimento in oggetto con la quale il Giudice di Pace di Messina Dott.ssa Puglisi Francesca **ha accolto equitativamente la domanda risarcitoria attorea per € 400,00, con condanna alle spese di lite da distrarsi al difensore.**

Provvedo, dunque, a richiedere a controparte i conteggi e tutta la documentazione necessaria al pagamento di quanto condannato in Sentenza, onde evitare l'inizio dell'azione esecutiva, che **inoltrerò non appena trasmessimi dal Collega Attoreo.**

Buon lavoro

Avv. Daniele Failla

**Da:** Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

**Inviato:** venerdì 23 settembre 2022 16:00

**A:** Daniele Failla <studiolegalemigliore@hotmail.it>

**Cc:** ufficiosinistri@autostradesiciliane.it <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it>

**Oggetto:** nuovo incarico citazione COASS-22-0481

STUDIO LEGALE

*Avv. Giuseppe Nuccio*

Messina, 11.12.2023

Preg.mo Sig.  
Avv. Daniele Failla

Oggetto: Sentenza n. 698/2023 del Giudice di Pace di Messina, relativa alla causa Allia Antonino / Consorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che Il C.A.S. deve corrispondere al mio assistito e al sottoscritto separatamente, in virtù della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Allia Antonino	
Capitale di cui in sentenza	400,00
Interessi legali	10,00
<b>Totale</b>	<b>410,00</b>

Per l'avv. Giuseppe Nuccio	
Spese ed onorari di cui in sentenza	389,00
Rimborso forfettario 15% su €. 346,00	51,90
C.P.A. 4% su €. 397,90	15,91
Imposta di bollo	2,00
<b>Totale</b>	<b>458,81</b>

Il pagamento dei seguenti importi può avvenire mediante bonifici bancari:  
la sorte capitale sul conto corrente del mio assistito con iban:  
IT74V0200816507000106523840.

Le spese legali sul conto corrente del sottoscritto con iban:  
IT81W0306916500100000013503.

Allego prospetto di parcella  
Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuccio





6PS/23  
3224/22  
4218/23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. civ. iscritto al n. 3224/2022 R.G. assunta in decisione all'udienza  
del 17 maggio 2023

tra

ALLIA ANTONINO, c.f.: LLANN78S14F158I, nato in Messina il 14 novembre 1978 ed ivi residente in via V.G.A. Bette, rappresentato e difeso  
dall'avv. Giuseppe Nuccio per procura in atti,

attore

e

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, P.I.: 01962420830, con sede in  
Messina, contrada Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Failla per mandato in atti,

convenuto

avente ad oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Allia Antonino conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane  
premettendo che in data 19 novembre 2021, alle ore 12:50 circa, l'autovettura  
di sua proprietà Volkswagen Golf targata EF242RM percorreva l'autostrada  
A/20 con direzione di marcia da Palermo verso Messina, quando si imbatteva  
in una grossa buca non segnalata presente sul manto stradale. L'attore deduceva che, a causa dell'incidente, la ruota anteriore destra rimaneva danneg-

giata, che sui luoghi interveniva la Polizia Stradale e che il convenuto Consorzio, sebbene diffidato al risarcimento del danno, non vi provvedeva. Concludeva, previa dichiarazione di responsabilità del CAS ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., per la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 882,67, di cui euro 742,67 per danno materiale ed euro 140,00 per spese di perizia, oltre interessi.

Il Consorzio Autostrade Siciliane si costituiva eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza nella narrazione dell'evento di danno; in subordine, nel merito, assumeva l'esclusiva responsabilità del conducente per non essere riuscito ad evitare la situazione di pericolo, visibile stante l'ora diurna, oltre che la vetustà ed usura dell'autovettura e degli pneumatici, ed in via gradata stigmatizzava la quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata.

In esito all'istruttoria, all'udienza del 17 maggio 2023 la causa veniva trattata per la decisione.


Il giudizio viene deciso secondo equità, stante il valore della domanda.

Innanzitutto deve ritenersi superata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza nell'esposizione dei fatti, stante la specifica indicazione del luogo di accadimento dell'evento dedotto in causa all'udienza di comparizione del 15 marzo 2023 e la produzione in giudizio del rapporto redatto dalla Polizia stradale intervenuta sui luoghi (località Tremestieri) subito dopo i fatti.


Il caso in esame si inquadra nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., e pertanto, poiché possa in concreto ricorrere la responsabilità del custode, è sufficiente che sussista, e sia provato dal danneggiato, il nesso materiale



di causalità tra la *res*, che taluno abbia in custodia, ed il danno da essa arrecato, senza che invece rilevi la condotta del custode, configurando l'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il nesso causale deve tuttavia essere escluso allorquando l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito, ipotesi, questa, che, per costante giurisprudenza, ricorre anche laddove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra la *res* e l'evento stesso. Poiché, dunque, responsabilità oggettiva e fortuito involgono entrambi ed in concreto l'accertamento, da condurre alla stregua dei criteri dettati dall'art. 41 c.p., del reciproco dispiegarsi dei vari fattori causali, e la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiato potrà alternativamente condurre a negare ad essa ogni rilievo causale (ed in tal caso dovrà essere affermata la responsabilità oggettiva del custode) o, al contrario, ad attribuirle valenza causale autonoma ed esclusiva (con conseguente esclusione di detta responsabilità); od infine - ipotesi intermedia - ad assegnarle un valore causale concorrente (ed in tal caso, dovrà essere affermata la responsabilità del custode, da diminuire ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.). La prova del fortuito da parte del custode si sostanzia quindi nella dimostrazione che il danno lamentato è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ., 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. civ., 9 maggio 2012, n. 7037). Sul punto va tuttavia riportato un altro recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ri-



levano, da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa potenzialmente pericolosa percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., 11 maggio 2017, n. 11526). Il concetto di prevedibilità è definito come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza; sicché, quando *"la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento"* (Cass. civ., 9 marzo 2015, n. 4661). La circostanza oggettiva di non essersi avveduto tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa, visibile secondo criteri di carattere generale, evidenzia pertanto uno stato di disattenzione da parte del danneggiato che può interrompere il nesso causale fra la causa del danno e il danno stesso, divenendo a sua volta la causa determinante dell'incidente (Cass. civ., 3 marzo 2015, n. 4233) ed assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., da graduarsi sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possano derivare, è altret-



tanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravii per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (Cass. civ., 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. civ., Sez. Un., 21 novembre 2011, n. 24406). Ancora, secondo la Suprema Corte, il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione della parte che la rilevi quale propria difesa (Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20619).

Ebbene, nel caso in esame il teste La Foresta Santa (trasportata sulla vettura di proprietà dell'attore al momento dei fatti) ha dichiarato che *"... il fatto è successo tra lo svincolo di San Filippo e quello di Tremestieri ... io ero seduta sul sedile posteriore, quindi non mi sono resa conto del luogo rispetto alla carreggiata ove fosse presente la buca. Solo dopo abbiamo visto la segnalazione sul cruscotto che qualcosa non andava bene"*.

La prova documentale è costituita dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Messina, nel quale sono riportate le dichiarazioni della conducente dell'autovettura, Garufi Francesca (*"... nei pressi del km 1+250 iniziavo manovra di sorpasso spostandomi da destra a sinistra, nell'effettuare tale manovra impattavo contro una buca posta al centro della carreggiata ... mi fermavo alla barriera di Tremestieri ed avvisavo la Polstrada"*), la presenza di *"n. 3 buche in sequenza tra il km 1+250 e il km 1+300"*, ed i danni riportati dal veicolo (*"pneumatico anteriore destro forato, cerchio danneggiato"*).



Quanto all'addotta responsabilità del conducente, esclusiva o concorrente, le riferite modalità dell'impatto con la buca (di fatto rivelatesi in numero di tre, come attestato dalla Polstrada) emergenti dalle dichiarazioni della stessa nel rapporto redatto dagli agenti, appaiono escluderne la possibilità di avvistamento sia a causa della presenza di altro veicolo da sorpassare, che verosimilmente ne ostruiva la visibilità, sia per il posizionamento della stessa, al centro della carreggiata, difficilmente evitabile durante la fase di sorpasso. Il convenuto consorzio deve dunque essere ritenuto quale esclusivo responsabile per l'omessa manutenzione del tratto di rete autostradale in esame e per i conseguenti danni lamentati nell'odierno giudizio. Non rimane dunque che procedere alla relativa quantificazione.

L'attrice ha allegato in atti una perizia di stima del danno, confermata in giudizio dal tecnico che l'ha redatta, dell'importo di euro 742,57 IVA compresa; non vi è prova, tuttavia, che la ruota sia stata sostituita in mancanza di documento di spesa. Tenuto dunque conto che l'attore ha offerto solo la prova dell'*an* ma non del *quantum*, si determina quest'ultimo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo criteri di comune esperienza nella misura di euro 400,00 cui aggiungere gli interessi legali dalla sentenza al saldo, al cui pagamento, in favore dell'attrice, va condannato il convenuto Consorzio.

Va respinta la domanda di refusione delle spese di redazione della perizia, superflua, potendo la stessa essere superata dalla produzione del documento di spesa inerente la riparazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione fino ad euro 1.100,00, valore medio.

P.Q.M.

Il G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi così decide secondo equità:

1. condanna il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma di euro 400,00 oltre interessi come in parte motiva in favore di Allia Antonino;
2. condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 43,00 per esborsi ed euro 346,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Nuccio che ha reso la relativa dichiarazione.

Così deciso in Messina, 24 maggio 2023

Il G.O.P.

d.ssa Francescaromana Puglisi

Depositato in Cancelleria  
26-05-2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Patrizia ILARDO